


PROPOSTA DI LEGGE A.C. 379/A

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”

Subemendamento (articolo 4 della proposta di legge)

Dopo il comma 4 dell'articolo 2-bis (*Individuazione e utilizzazione dei terreni di proprietà privata incolti o abbandonati*) è aggiunto il seguente comma:

“Ove i Comuni, nei termini assegnati, non provvedano agli adempimenti previsti dai precedenti commi 1, 2 e 3 e dal comma 6 dell'articolo 2, la Giunta regionale nomina il segretario generale del Comune inadempiente quale commissario ad acta, che vi provvede.”

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, appearing to be in cursive script.A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, located in the lower right quadrant of the page.



Regione Puglia

REFERATO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: DAL DISPOSITIVO per favorire l'accanto del finvan
sull'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo
dei nuclei abitati. Emendamento art. 4 Cons. Cosili.

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'emendamento modifica l'art. 2 bis ~~consiglio~~. Si prevede
che la Regione provveda, oltre il termine previsto dall'art. 2,
effettuare direttamente il censimento.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in
conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri
e delle risorse:

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

capitolo _____ ; importo _____ ;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

Upb _____, capitolo _____, importo _____ ;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____;

Upb _____, capitolo _____, importo _____.

(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Clausola di neutralità finanziaria (es. “dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”, “le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente”, ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 5/5/2017

Il Dirigente del Servizio




Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

Bari, li

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria



PROPOSTA DI LEGGE A.C. 379/A

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”

approvato

Emendamento

All'articolo 6 della proposta di legge, le parole da “Art. 4-ter (Disposizioni di attuazione)” sino a “cadenza biennale” sono soppresse.

M. L.
Enrica Cori

PROPOSTA DI LEGGE A.C. 379/A

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 2014, n. 26 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani all'agricoltura e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli)”

Emendamento:

Dopo l'articolo 6 della proposta di legge è aggiunto il seguente articolo:

“Art. _____
(Disposizioni di attuazione)

offered

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Entro la fine dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta trasmette la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 6 della presente legge. Successivamente la Giunta provvede al medesimo adempimento con cadenza biennale.”

[Handwritten signatures]